



**R.G. N. 1004/2019**

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
SEZIONE LAVORO**

Ufficio del Giudice del Lavoro di 2° grado composto dai seguenti magistrati:

|                           |                                                |
|---------------------------|------------------------------------------------|
| Dott. Luigi PERINA        | Presidente                                     |
| Dott.ssa Annalisa MULTARI | Consigliere                                    |
| Dott. Nicola ARMIENTI     | Giudice Ausiliario di Corte d'Appello Relatore |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa promossa in appello con ricorso del 20 dicembre 2019

da

**RIGHETTO VIOLETTA** (c.f.RGHVTT66A65G224S), titolare della Ditta individuale FR di Righetto Violetta, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Marrone, in virtù di mandato in calce al ricorso in appello, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Dolo, Riviera Matteotti 15

Appellante

Contro

**INPS**, (c.f./p.i. 80078750587) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente, giusta procura generale alle liti per notaio Castellini di Roma del 23.12.2011, rep. 77778/19476, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio dell'Avvocatura Regionale di Venezia, Dorsoduro 3519/I

Appellato

Oggetto: appello avverso la **sentenza del Tribunale del Lavoro di Venezia n. 710/2019 pubblicata il 20.11.2019**

In punto a: **opposizione ad avviso di addebito – indennità di trasferta**

**Conclusioni:**

-per l'appellante: *"accogliersi l'odierna impugnazione, annullando in toto l'impugnata sentenza; rilevata e dichiarata la loro illegittimità ed infondatezza, annullarsi, dichiararsi invalidi ed inefficaci o comunque revocarsi il previo accertamento ed il provvedimento di avviso di addebito impugnati ed ogni altro relativo e connesso, per i motivi indicati o quelli ritenuti comunque di giustizia; dichiararsi comunque che la ricorrente nulla deve ad alcuno per veruna ragione o motivo e tantomeno in dipendenza dei titoli Inps e delle pretese Equitalia per cui è causa. In subordine ridursi ogni somma chiesta al minimo di legge. In ogni caso spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse"*

-per l'appellato: *"rigettarsi l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. In ogni caso, condannarsi parte opponente al pagamento degli importi per contributi e somme aggiuntive indicati nell'avviso di addebito, o in via subordinata dei diversi importi accertati come dovuti all'esito del giudizio. Vittoria di spese e competenze di lite e rimborso forfettario".*

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza appellata il Tribunale di Venezia ha rigettato la opposizione proposta da Righetto Violetta avverso l'avviso di addebito notificato il 9.7.2018 recante la intimazione di pagamento della somma di € 108.756,45 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive per le violazioni accertate dall'ITL di Venezia con verbale del 29.1.2018 e relative al periodo 12/2012-8/2017, condannando parte opponente alle spese di lite.

2. Nel verbale di accertamento da cui era poi scaturito l'avviso di addebito opposto, erano state addebitate omissioni contributive sull'imponibile erogato ai dipendenti a titolo di "trasferta italia", nei limiti della prescrizione quinquennale, in quanto prestazioni erogate in assenza dei presupposti di legge per la esenzione contributiva applicata dalla azienda ed in assenza di idonea documentazione giustificativa relativamente ai rimborsi spese.

3. Il Tribunale, esclusa la applicabilità alla fattispecie della disciplina dettata per i cd lavoratori trasfertisti per insussistenza dei requisiti essenziali [**a)** la mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; **b)** lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; **c)** la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento della attività in luoghi variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa a prescindere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta] e richiamata la disciplina in materia di indennità di trasferta (art. 48 DPR 917/86 come modificato dall'art. 51 del D. Lgs 344/2003, comma V) ha ritenuto inammissibile, riguardo alla fattispecie di causa, la esenzione contributiva per le somme corrisposte a titolo di trasferta Italia e di rimborso spese.

La nozione di trasferta individuata dalla giurisprudenza di legittimità risulta, infatti, caratterizzata dal trasferimento del lavoratore in un luogo diverso da quello abituale per svolgere l'attività lavorativa, dalla temporaneità del mutamento del luogo di lavoro e dalla necessità che la prestazione lavorativa sia effettuata in esecuzione di un ordine di servizio del datore di lavoro e dalla irrilevanza del consenso del lavoratore.

Nel caso di specie, il mutamento del luogo di lavoro non poteva dirsi temporaneo, atteso che la variabilità della sede era insita nella tipologia del lavoro di pulizia presso terzi.

La azienda non aveva voluto considerare i dipendenti trasfertisti (avendo inserito nei singoli contratti la sede di lavoro) ed aveva ritenuto di applicare il regime contributivo della trasferta che per sua natura è occasionale laddove era pacifico, invece, che il mutamento della sede di lavoro era connaturale al tipo di attività.

Conseguenza era che le somme attribuite ai lavoratori come trasferte, mancando il presupposto stesso della nozione di trasferta, erano da considerarsi aventi natura retributiva e come tali soggette a contribuzione.

Quanto, invece, agli importi erogati a titolo di rimborso spese era onere del datore di lavoro dimostrare l'esclusione delle somme corrisposte a tale titolo dall'imponibile contributivo e la azienda non aveva fornito agli ispettori, e tantomeno in giudizio, la documentazione necessaria, producendo alcune note spese redatte dai singoli lavoratori che però non riguardavano i dipendenti e i mesi indicati nel verbale ispettivo.

**4. Righetto Violetta ha appellato la sentenza sotto diversi profili;**

L'INPS ha contestato le ragioni di impugnazione richiamando la motivazione della sentenza appellata ed insistendo per la conferma della decisione e per la condanna di parte appellante al pagamento degli importi per contributi e somme aggiuntive indicate nell'avviso di addebito opposto ovvero, in via subordinata, dei diversi importi accertati come dovuti.

La causa, alla udienza del 25 febbraio 2021, veniva decisa come da dispositivo letto in udienza.

### **Motivi della decisione**

**5.** L'appellante, con il primo motivo, ha dedotto che la FR di Righetto Violetta è impresa di pulizie che svolge la propria attività principalmente all'interno di uffici e negozi situati nel Comune di Fossò, dove ha sede la ditta, ed indicato come sede di lavoro, ma che a volte i propri clienti avevano sedi al di fuori del territorio comunale ed in tali casi la impresa aveva legittimamente riconosciuto ai propri dipendenti l'indennità di trasferta e corrisposto la indennità chilometrica.

Le trasferte, peraltro, risultavano comprovate dalle allegate note dettagliate per gli anni dal 2012 al 2017 indicanti il numero di viaggi effettuati mensilmente, le località di destinazione, la tipologia di mezzo utilizzato, il chilometraggio, ed il calcolo della indennità (che, nel caso di utilizzo del mezzo aziendale, era stabilita in un massimo di € 15,49 giornalieri).

La indennità corrisposta rivestiva, dunque, carattere di mero rimborso spese e non retributivo.

Ribadita la inapplicabilità della disciplina prevista per i lavoratori trasfertisti ha precisato di aver rispettato le previsioni normative in materia di spese per la trasferta così come prevista anche dal CCNL di settore.

La sentenza impugnata, pertanto, risultava errata laddove non aveva considerato che il rimborso riconosciuto non era di natura analitica ma bensì "forfettario", e dunque in misura fissa per ogni giorno di lavoro in trasferta, prescindendo dalle spese effettivamente sostenute dal dipendente.

Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui ha richiamato le presunte carenze documentali avendo la ditta appellante, già in sede ispettiva, prodotto compiuta e complessa documentazione comprovante tutti gli elementi idonei a giustificare le trasferte svolte dai dipendenti, documentazione poi riprodotta in giudizio.

Ha lamentato, inoltre, la mancata ammissione in primo grado della prova testimoniale richiesta, evidenziando la contraddittorietà della sentenza che negando la possibilità di svolgere pienamente le proprie difese, aveva ritenuto che la ditta ricorrente non avesse assolto al proprio onere probatorio.

Con il terzo motivo ha contestato la statuizione di condanna alle spese di lite non avendo il Tribunale compiutamente e congruamente considerato le risultanze degli atti.

**6.** L'Ente previdenziale appellato ha evidenziato come la sede di lavoro risultante dal contratto di assunzione non corrispondeva ai luoghi ove i lavoratori dovevano effettuare le loro prestazioni, essendo emerso come i dipendenti della società appellante avevano sempre ed esclusivamente lavorato, dalla assunzione e per tutto il periodo di causa, presso i clienti ove la datrice di lavoro effettuava i servizi di pulizia, circostanza che conduceva a ritenere le somme erogate a titolo di "trasferta italia" di natura retributiva.

In fatto, ha richiamato il contenuto del verbale ispettivo evidenziando come nei prospetti prodotti dalla Ditta non vi fosse alcuna indicazione delle giornate esatte degli spostamenti, che la località di partenza coincideva con il luogo di residenza del lavoratore, che non sempre era individuabile la località in cui aveva avuto inizio la trasferta, che per alcuni dipendenti vi era una ripetitività dell'importo netto mensile corrisposto a titolo di retribuzione indipendentemente dalla quantità di trasferte o rimborsi chilometrici presenti nel mese, che risultava il carattere ripetitivo dei viaggi di andata e ritorno nel corso del mese presso lo stesso luogo di destinazione, che anche quando il lavoratore non riceveva un rimborso chilometrico (e quindi utilizzava un mezzo aziendale) riceveva una trasferta il cui importo era estremamente variabile e non corrispondeva al massimo di € 15,49, che il luogo di lavoro indicato nel contratto era coincidente con quello della sede legale o della sede operativa della ditta, corrispondente ad un locale adibito parte ad ufficio e parte a deposito materiale, o in altra località genericamente indicata come "presso committenti vari".

**7.** L'appello è infondato e va rigettato per le seguenti considerazioni.

**8.** In tema di trasferta il CCNL di settore (imprese pulizie) del 2012, applicabile ratione temporis, prevede la possibilità che l'impresa, per esigenze di servizio, possa inviare il lavoratore fuori dalla abituale sede di lavoro con il diritto, oltre alla normale retribuzione, ad un rimborso spese effettive di viaggio corrispondenti ai normali mezzi di trasporto, al rimborso delle spese di vitto e alloggio ed al rimborso delle altre spese vive necessarie all'espletamento della missione.

**9.** La trasferta (o missione) anche se non esiste una definizione specifica a livello normativo, ma i cui contorni sono stati individuati dalla diffusa ed univoca giurisprudenza pronunciata sul punto, consiste nello spostamento temporaneo del lavoratore verso un'altra località rispetto a quella in cui esegue normalmente la propria attività ed il cui disagio viene compensato economicamente con la corresponsione, oltre alla normale retribuzione, della specifica indennità e la cui misura è correlata ai giorni trascorsi dal lavoratore in trasferta. Rientrando nell'ambito del potere organizzativo e direttivo del datore di lavoro, è disposta unilateralmente da quest'ultimo e deve rispondere ad esigenze di servizio, transitorie e contingenti, non prevedibili al momento dell'assunzione e si caratterizza per la temporaneità della permanenza del dipendente in altra sede aziendale, restando fermo il legame funzionale con il luogo "normale di lavoro".

Lo spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro deve, dunque, essere determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro. Nella fattispecie, il dato che emerge, anche dalla copiosa documentazione prodotta dall'appellante, è che le trasferte operate dai lavoratori interessati negli accertamenti ispettivi, non erano giustificate da esigenze di servizio, tantomeno transitorie e contingenti (sul punto l'appellante nulla ha prodotto a supporto e giustificazione) e soprattutto non erano temporanee.

Infatti sono state svolte da ciascun dipendente in misura variabile, anche per 17/19 giorni al mese, e dunque per oltre i due terzi delle giornate lavorative mensili; inoltre non sono rimaste circoscritte ad un breve periodo ma si sono reiterate lungamente nel tempo (per diversi mesi ed anche anni).

L'appellante, in realtà, non ha mosso specifiche censure ed argomentazione sul capo della sentenza che ha ritenuto il mutamento del luogo di lavoro non temporaneo, limitandosi a precisare che la variabilità della sede era insita nella tipologia del lavoro di pulizia presso i soggetti che si trovavano al di fuori del territorio comunale dove aveva sede l'azienda e che la ripetitività delle trasferte per alcuni lavoratori era dovuta al fatto che alcuni committenti avevano fatto espressa richiesta della loro personale presenza (circostanza quest'ultima rimasta anch'essa indimostrata).

Come evidenziato dal Tribunale, pur risultando che il mutamento della sede di lavoro era connaturale al tipo di attività e che alla fattispecie non era applicabile la disciplina ed il regime previsto per i trasfertisti (che prevede la imputazione del 50% delle somme attribuite a titolo di rimborso quale retribuzione con sottoposizione alla relativa contribuzione) mancando la coesistenza dei presupposti espressamente previsti, comunque nelle vicende di causa non sono ravvisabili ipotesi di trasferte risultando carenti ed indimostrati i presupposti delle esigenze aziendali di natura transitoria e non contingente (tra cui la non prevedibilità al momento della assunzione) e della temporaneità della permanenza del dipendente presso altra sede di lavoro.

La appellante, peraltro, tanto riguardo alla indennità erogata a titolo di "trasferta italia" quanto ai rimborsi spese chilometrici, non ha fornito alcuna indicazione specifica delle giornate esatte in cui tali spostamenti sono avvenuti, dei percorsi effettuati e presso quali soggetti si erano recati i dipendenti per svolgere la propria attività lavorativa, risultando, dai prospetti prodotti, ed in maniera assolutamente generica, solo il numero di trasferte effettuate nel mese di riferimento, senza alcun altro supporto documentale idoneo ad avvalorare ed individuare la effettiva ed imprevedibile esigenza dello spostamento in maniera da comportare l'utilizzo del mezzo privato nonostante la azienda ne avesse ben sette in dotazione.

**10.** La insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'istituto della trasferta e dei rimborsi spese chilometrici assorbe le altre questioni relative ai criteri di determinazione della indennità e dei rimborsi.

**11.** La statuizione di condanna alle spese di lite del primo giudizio, oggetto del terzo motivo di appello, risulta supportata e giustificata dalla piena soccombenza della odierna appellante nel predetto procedimento.

**12.** La richiesta istruttoria di prova testimoniale formulata dall'appellante è irrilevante ai fini di causa mentre quella di CTU risulta meramente esplorativa.

**13.** Al rigetto dell'appello consegue che, per il principio della soccombenza, l'appellante deve essere condannato alla rifusione in favore dell'appellato delle spese di lite del presente giudizio, nella misura liquidata in dispositivo facendo applicazione dei criteri di cui al D.M. 55/14 negli importi minimi dello scaglione di riferimento essendo state riproposte nel presente giudizio le medesime questioni, di fatto e giuridiche, esaminate e definite nel primo grado.

Ai sensi ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma della comma 1 bis dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, rigettata ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- 1) rigetta l'appello, confermando per l'effetto la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese di lite del presente giudizio liquidate in € 4.758,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%;
- 3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso in appello a norma della comma 1 bis dello stesso art.13.

Venezia, 25 febbraio 2021

Il Giudice Ausiliario Relatore  
Dott. Nicola Armienti

Il Presidente  
Dott. Luigi Perina